



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Michele Russo Presidente relatore

dott. Stefania Vacca Giudice

dott. Giuliana Bartolomei Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 17/2024 sui ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossi da:

CEREALFERT DI ORTOLANO GIOVANNI & C. S.A.S. (C.F. 01761460698)

CEREALFER S.R.L. (C.F. 07955350728)

PANZANO S.R.L. (C.F. 03516330713)

nei confronti di

AURORA S.R.L. (C.F.: 03416040719)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

In primis, questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCII, trattandosi del Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva, come risulta dagli elementi, gravi e univoci, indicati nell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Foggia del 10/17 luglio 2024, con la quale il predetto Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e ha indicato come Ufficio giudiziario territorialmente competente il Tribunale Ordinario di Larino.

Il debitore è stato altresì posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa: essendo stato regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 40, comma sesto e 41 comma 2 CCII, poiché tra la data di notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione emesso dal Tribunale e la data dell'udienza sono intercorsi almeno 15 giorni; essendogli stato concesso un ulteriore termine di venti giorni per depositare una ulteriore memoria difensiva e nuovi documenti in funzione della difesa rispetto alle articolate deduzioni di udienza svolte e agli ulteriori documenti depositati dagli altri creditori dopo la costituzione in giudizio e prima dell'ultima udienza.



Sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, dovendosi rilevare che in tema di iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale non occorrono il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr., in relazione alla disposizione di cui all'art. 6 della Legge Fall., analoga a quella prevista per la liquidazione giudiziale dall'art. 37 CCII, Cass. civ. Sez. I, 14/10/2022, n. 30334). Nel caso di specie il credito della ricorrente CEREALFERT DI ORTOLANO GIOVANNI & C. S.A.S. risulta da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e a fronte delle specifiche allegazioni svolte dalla stessa ricorrente nella fase di opposizione avverso il predetto decreto (elencazione analitica di precedenti fatture emesse nei confronti della stessa debitrice e da questa pagate, peraltro con notevole ritardo, senza sollevare contestazioni) la società intimata si è limitata a negare l'esistenza del rapporto contrattuale sottostante l'emissione delle fatture azionate in sede monitoria, senza prospettare alcunché in ordine all'esistenza e/o all'evoluzione del rapporto di fornitura precedentemente instaurato e non consentendo, conseguentemente, di ritenere credibile, almeno sotto il profilo del *fumus*, la contestazione spiegata in questa sede. Riguardo alla ricorrente Cerealfer S.r.l., invece, giova evidenziare che la società intimata non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce all'assegno bancario doc. 9 della produzione della predetta ricorrente, il cui credito, almeno per l'importo dell'assegno (€ 41.389,92), deve ritenersi, perciò, sussistente. Relativamente alla ricorrente Panzano S.r.l., infine, il mancato disconoscimento della sottoscrizione del cessionario apposta in calce al documento di trasporto n. 220 del 23/10/2021 (doc. 3 della produzione della ricorrente Panzano S.r.l.) induce a ritenere sussistente il credito della Panzano almeno per l'importo di € 13.200,00 oltre IVA, fatturato l'11/07/2023 (doc. 2 della produzione della ricorrente Panzano S.r.l.).

Dalla documentazione complessivamente prodotta dai ricorrenti e da quella acquisita ex officio ai sensi dell'art. 367, comma 1, CCII, risulta che il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII, poiché si tratta imprenditore commerciale. Egli, inoltre, non ha assolto all'onere – posto a suo carico dal medesimo art. 121 CCII – di provare di non essere assoggettabile alle procedure concorsuali ai sensi della citata disposizione e dai documenti versati in atti risulta, anzi, il superamento delle soglie massime previste dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII quanto all'attivo patrimoniale, superiore a € 4.000.000,00 nell'esercizio 2022, e ai ricavi dello stesso esercizio, superiori a € 7.000.000,00, mentre l'ammontare complessivo dei debiti, sempre alla fine dell'esercizio 2022, superava la cifra di € 3.000.000,00 (cfr. bilancio al 31 dicembre 2022).



L'imprenditore, inoltre, si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 let. b) CCII.

A questo proposito il Tribunale ritiene doveroso svolgere le seguenti considerazioni preliminari.

Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 lett. b) CCII, come *lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*", dopo aver definito, alla precedente let. a) lo stato di "crisi" come *lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare.

Con il sintagma *"soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. Tuttavia, ciò che muove una domanda per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (come anche per la dichiarazione di fallimento) da parte dei creditori è, quasi sempre, il mancato adempimento di una particolare tipologia di obbligazione che è quella avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro (art. 1277 c.c.). La distinzione tra le singole tipologie di obbligazioni non è, poi, insignificante, dal momento che mentre la produzione di un bene può essere ad es. preclusa da eventi sopravvenuti, tali da determinare l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., diversamente è a dirsi per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali non solo vale il principio *genus non perit*, ma viene altresì in rilievo la considerazione del carattere corrispettivo di tali obbligazioni rispetto alla prestazione di un bene o all'erogazione di un servizio già ricevuto dall'imprenditore o al sorgere di un presupposto per il pagamento di un tributo o per il versamento dei contributi previdenziali.

Le varie tipologie di obbligazioni, evocate in generale dall'art. 2, comma 1 let. b) sono quindi riunificate in una composizione circolare nel concetto di insolvenza: l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni inerenti alla produzione di beni e servizi preclude all'impresa di conseguire margini di redditività tali da consentire il pagamento dei propri debiti, e tanto valeva anche con riferimento all'insolvenza di cui all'art. 5 L. Fall. (Cass. 11 marzo 2019, n. 6978).

L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire *regolarmente* al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa.



L'inadempimento (che può essere anche riferito ad un solo debito) costituisce uno dei fatti esteriori idonei a manifestare l'esistenza dello stato d'insolvenza. Si pone, tuttavia, su un piano di equipollenza rispetto ad altri elementi di natura indiziaria, la presenza dei quali può portare a ritenere provato lo stato d'insolvenza anche laddove non ci siano, o non siano comunque provate, singole ipotesi di inadempimento (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30209).

Secondo un orientamento consolidato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza prescinde dalla sua imputabilità al debitore (Cass., SS.UU., 13 marzo 2001, n. 115), consentendo l'apertura della liquidazione giudiziale (come del fallimento) anche in ipotesi di mancanza di colpa da parte di quest'ultimo. Tale approdo interpretativo presenta evidenti collegamenti con due capisaldi del diritto concorsuale: il superamento della concezione sanzionatoria del fallimento (ed ancor più della liquidazione giudiziale) e la tutela della *par condicio creditorum*. Sotto quest'ultimo profilo l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore - in conseguenza dell'accertamento di uno stato non transitorio di impotenza funzionale in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni - costituisce strumento idoneo a rendere effettiva la tutela e la parità di trattamento tra i creditori, evitando l'acquisizione di prelazioni a favore di coloro che siano dotati di vantaggi informativi sulle reali condizioni economiche dell'imprenditore o di maggiori risorse economiche.

Lo stato di insolvenza costituisce, quindi, una nozione schiettamente giuridica, la quale presuppone l'irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'imprenditore, da valutare in una prospettiva di breve periodo. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere *non transitorio*, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 lett. b), è da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se, non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza, occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine - entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio - possono venire in rilievo i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.

Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di: plurimi inadempimenti comprovati da titoli esecutivi giudiziali (cfr.



ipoteche giudiziali doc. 4 della produzione della ricorrente Cerealfert di Ortolano Giovanni & C. S.a.s. e docc. 10-11-12 della produzione della ricorrente Panzano S.r.l.) e stragiudiziali (cfr. visura protesti doc. 10 della produzione della Cerealfert S.r.l.), tutte circostanze che dimostrano, per l'entità non modesta e la durata ultrasemestrale e in alcuni casi ultrannuale degli inadempimenti, come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. Né l'insolvenza può essere esclusa dai dati di bilancio degli esercizi 2020, 2021 e 2022. Ed invero, la rilevante perdita di esercizio registrata nel 2022, che ha determinato la drastica riduzione del patrimonio netto da € 530.919,00 a € 68.917,00, non costituisce un episodio isolato e transitorio, come dimostrano non solo gli inadempimenti comprovati da titoli giudiziari emessi nel 2023 e nel 2024 ma anche le previsioni di stima formulate dall'amministratore unico dell'Aurora S.r.l. nell'assemblea che ha approvato il bilancio 2022 (cfr. il relativo verbale, del 29 giugno 2023, acquisito d'ufficio: "*Né rosee previsioni ritengo che si possano fare per il corrente anno*"). Quanto al patrimonio immobiliare di cui è titolare la società resistente, è sufficiente rilevare che trattasi di immobilizzazioni, le quali non possono essere destinate al pagamento dei debiti fino a quando la società non venga posta in stato di liquidazione volontaria, circostanza, questa, che alla stregua della documentazione versata in atti non risulta ancora sopraggiunta. A fronte di tali elementi, gravi e univoci, la società resistente non ha prodotto il bilancio 2023 (che non è stato ancora neppure depositato) né documentazione contabile inerente all'esercizio 2023 e a quello ancora in corso e non ha dimostrato di avere adempiuto le obbligazioni che hanno dato luogo alla trascrizione delle ipoteche giudiziali e dei protesti. Anche sotto questo ulteriore profilo, quindi, risulta comprovato lo stato di incapacità, strutturale e non transitoria, ad adempiere regolarmente e alla scadenza le obbligazioni contratte, nel quale si sostanzia la nozione di insolvenza.

Non ricorre, infine, la condizione di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII, in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risulta complessivamente superiore ad €. 30.000,00.

Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di AURORA S.R.L.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di AURORA S.R.L. (P.IVA 03416040719) con sede legale in VIALE MATTEOTTI N. 58, SAN SEVERO, e sede effettiva in CONTRADA VIGNE N. 19, URURI;



Nomina

il dott. Michele Russo giudice delegato per la procedura;
Curatore il dott. Antonio Digati;

Ordina

al curatore di procedere immediatamente, senza la presenza del cancelliere, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale e dell'impresa e sugli altri beni del debitore, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

Ordina

al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni;

Ordina

al curatore di acquisire, nel termine di giorni 30, la disponibilità dei creditori (nel numero da tre a cinque) a costituire il comitato dei creditori, ed a sottoporre i relativi nominativi al giudice delegato per la sua costituzione ai sensi dell'art. 138 CCII;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

Assegna



ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione;

Fissa

per il giorno 18/03/2025, ore 10,00 e seguenti l'udienza telematica in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Così deciso in camera di consiglio, li 18/11/2024

Il Presidente estensore

dott. Michele Russo

